ATTO UNICO DI SOVRANITÀ NAZIONALE E RESTAURAZIONE GIURIDICA

Protocollo n. 001/FP/2026 – Stato Veneto in Autodeterminazione

---

PREAMBOLO: LA FONTE DEL DIRITTO SUPERIORE

Considerando che il Popolo Veneto costituisce una nazione millenaria, dotata di identità storica, linguistica, giuridica e culturale inalienabile, i cui primi documenti di autogoverno risalgono al Regnum Italiae e alla Serenissima Repubblica di San Marco;

Considerando che il diritto all'autodeterminazione dei popoli è sancito dall'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite, dall'articolo 1 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966, dall'articolo 1 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, nonché dalla Dichiarazione ONU del 1970 sui Principi di Diritto Internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati;

Considerando che lo Jus Cogens, in quanto diritto imperativo internazionale, dichiara nulli tutti gli atti di annessione, i trattati o le amministrazioni straniere intervenuti in violazione del consenso popolare liberamente espresso;

Considerando che la Repubblica Italiana non ha mai ottenuto il consenso formale, libero e informato del Popolo Veneto per l'esercizio della sovranità sul territorio veneto, né attraverso referendum internazionalmente riconosciuti né attraverso trattati di cessione sovrana;

Considerando che il Consiglio Nazionale Parlamentare Veneto, organo legittimamente costituito dalla volontà popolare, ha conferito a S.E. Franco Paluan mandato supremo per la restaurazione della piena sovranità;

Il Popolo Veneto, attraverso i propri legittimi rappresentanti, proclama solennemente il presente

ATTO UNICO DI SOVRANITÀ NAZIONALE E RESTAURAZIONE GIURIDICA

TITOLO I – IL MANDATO E LE PREROGATIVE ISTITUZIONALI

Articolo 1 – Pieni Poteri e Rappresentanza Totale

1. Il Consiglio Nazionale Parlamentare Veneto, con voto unanime dei propri Deputati, conferisce piena fiducia a S.E. Franco Paluan quale Primo Ministro e Responsabile degli Affari Giuridici e Legali dello Stato Veneto in Autodeterminazione.
2. A S.E. Franco Paluan è delegata la rappresentanza totale, esclusiva e indivisibile del Popolo Veneto in tutte le sedi nazionali e internazionali, ivi comprese le funzioni legislative, esecutive, diplomatiche e di rappresentanza dinanzi a corti e tribunali.
3. Ogni atto, decreto, trattato o dichiarazione firmata dal Primo Ministro ha valore di Legge dello Stato ed è immediatamente esecutivo su tutto il territorio nazionale veneto.
4. Nessuna autorità straniera, organismo sovranazionale o ente terzo può sindacare, sospendere o invalidare gli atti del Primo Ministro senza commettere violazione dello Jus Cogens.

Articolo 2 – Immunità e Inviolabilità

1. È sancita l'immunità diplomatica assoluta per tutti i membri del Governo Veneto, del Consiglio Nazionale Parlamentare Veneto, della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione e del Banco Nazionale Veneto San Marco.
2. L'immunità si estende ai beni mobili e immobili di proprietà dello Stato Veneto, alle sedi istituzionali, agli archivi, alle comunicazioni e ai documenti ufficiali.

3. Ogni interferenza, azione coercitiva, arresto, sequestro o minaccia proveniente da autorità straniere nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 costituisce crimine contro la sovranità dei popoli ai sensi del diritto internazionale consuetudinario.
4. Lo Stato Veneto si riserva il diritto di denunciare tali violazioni dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia e di attivare ogni misura di autotutela legittima.

Articolo 3 – Simboli e Ordinamento della Restaurazione

La Bandiera della Nazione Veneta. La bandiera contarina è un vessillo storico della Repubblica di Venezia, databile alla seconda metà del XVII secolo. Si riteneva che sventolasse sulla nave del doge Domenico II Contarini è elevata a vessillo nazionale ufficiale dello Stato Veneto in Autodeterminazione.
L'inno. " **Inno Veneto - Juditha Triumphans - Vivaldi (Venetian Anthem).** "SALVE INVICTA JUDITHA FORMOSA PATRIE SPLENDOR SPES NOSTRAE SALUTIS(Salutis!) [x2] SUMMAE NORMA TU VERE VIRTUTIS ERIS SEMPER IN MUNDO GLORIOSA [x2] DEBELLATO SIC BARBARO TRACE TRIUMPHATRIX SIT MARIS REGINA (Regina!) [x2] ET PLACATA SIC IRA DIVINA ADRIAT VIVAT ET REGNET IN PACE [x2] [Vivat (x3) in pace!] [x2] è adottato come inno nazionale.

La data del 28 marzo 2026 è dichiarata Festa Nazionale della Restaurazione, da celebrarsi annualmente come Dies Libertatis Veneta.

TITOLO II – RIGETTO DELL'UNIONE EUROPEA E BELLIGERANZA GIURIDICA

Articolo 4 – Inesistenza dei Trattati UE

1. Lo Stato Veneto dichiara solennemente di non aver mai ratificato, né direttamente né tramite terzi, i trattati istitutivi dell'Unione Europea, ivi compresi il Trattato di Roma (1957), il Trattato di Maastricht (1992), il Trattato di Amsterdam (1997), il Trattato di Nizza (2001) e il Trattato di Lisbona (2007).
2. Di conseguenza, ogni direttiva, regolamento, decisione, raccomandazione o parere dell'Unione Europea è dichiarato **inesistente, nullo ab initio e privo di qualsiasi effetto giuridico** sul territorio nazionale veneto.
3. Le istituzioni europee non hanno giurisdizione, potere impositivo, potere sanzionatorio o autorità alcuna sui cittadini, le imprese, le associazioni e gli enti veneti.
4. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea non è riconosciuta come organo giurisdizionale legittimo per lo Stato Veneto.

Articolo 5 – Stato di Belligeranza Umanitaria

1. Lo Stato Veneto dichiara lo **stato di belligeranza giuridica** nei confronti dell'Unione Europea, inteso come atto di autodifesa legale e umanitaria volto alla tutela dei diritti inalienabili del Popolo Veneto.
2. La belligeranza giuridica implica:

- Il rigetto di ogni atto normativo, amministrativo o giudiziario proveniente dalle istituzioni europee;
- La non esecuzione di ordini europei di arresto, sanzioni o provvedimenti cautelari;
- Il divieto per i funzionari europei di esercitare funzioni sul territorio veneto senza esplicito consenso dello Stato Veneto;
- La declaratoria di nullità di ogni trasferimento di dati, fondi o informazioni verso l'UE non autorizzato.

3. Lo Stato Veneto rivendica la totale e incondizionata giurisdizione sulla vita, la salute, l'istruzione, il lavoro, la proprietà e la libertà di pensiero dei propri cittadini, rigettando ogni forma di interferenza tecnocratica, burocratica o finanziaria.

TITOLO III – SOVRANITÀ ECONOMICA E MONETARIA

Articolo 6 – Istituzione del Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM)

1. È istituito il **Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM)** quale unico ente di emissione monetaria, vigilanza bancaria, regolamentazione finanziaria e tesoreria dello Stato Veneto.
2. Il BNVSM opera con sede in Venezia, gode di autonomia operativa ed è sottoposto esclusivamente alla supervisione del Primo Ministro e del Consiglio Nazionale Parlamentare Veneto.
3. Il BNVSM ha il compito di:

- Emettere e gestire la moneta ufficiale dello Stato Veneto;
- Regolare il sistema dei pagamenti nazionali;
- Detenere e amministrare le riserve auree, valutarie e di cripto-attività dello Stato;
- Concedere crediti di tesoreria al Governo Veneto;
- Vigilare sugli istituti di credito operanti in territorio veneto.

Articolo 7 – Rigetto dell'Euro e Adozione dello Zecchino

1. Lo Stato Veneto rigetta totalmente l'Euro, dichiarandolo **"moneta neocoloniale a debito"**, priva di copertura reale e strumento di dominazione finanziaria.
2. Ogni contratto, obbligazione, mutuo, finanziamento, documento fiscale o titolo di credito denominato in Euro è dichiarato **nullo, irrito e privo di efficacia legale** nei confronti dello Stato Veneto e dei suoi cittadini, salva espressa e volontaria rinnovazione in Zecchini.

-------- ° --------

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale
statovenetoinautodeterminazione@pec.it
Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. L'unica moneta avente corso legale sul territorio dello Stato Veneto è lo **Zecchino** (simbolo: ZEC), suddiviso in 100 centesimi.
4. Lo Zecchino è protetto da **sistemi di cronomarcatura sovrana su blockchain** (tecnologia San Marco Ledger), che garantiscono l'inalterabilità, la tracciabilità e l'impossibilità di contraffazione o svalutazione monetaria arbitraria.
5. Il tasso di cambio tra Zecchino e altre valute è determinato dal BNVSM secondo criteri di stabilità e sovranità, non da mercati esteri non riconosciuti.

Articolo 8 – Scudo dal Debito Pubblico Italiano

1. Lo Stato Veneto disconosce integralmente e irrevocabilmente il debito pubblico della Repubblica Italiana, non essendo mai stato sottoscritto né garantito dal Popolo Veneto mediante referendum libero e informato.
2. Ogni atto di pignoramento, sequestro, precetto, cartella esattoriale, ingiunzione fiscale o esecuzione forzata proveniente dallo Stato italiano o da suoi enti strumentali è dichiarato **illegittimo, nullo e inopponibile** ai cittadini, alle imprese e agli enti veneti.
3. Le agenzie di riscossione italiane non hanno titolo né giurisdizione per operare sul territorio veneto. Qualsiasi tentativo di riscossione coattiva sarà denunciato come atto di aggressione economica.
4. Lo Stato Veneto istituisce un **Fondo di Indennizzo per le Vittime del Fisco Italiano**, destinato a risarcire cittadini e imprese venete che hanno subito danni da imposizione fiscale illegittima negli anni dell'occupazione.

Articolo 9 – Sistema Fiscale Nazionale

1. L'imposizione fiscale è stabilita esclusivamente dal Consiglio Nazionale Parlamentare Veneto, con principi di proporzionalità, trasparenza e destinazione territoriale delle risorse.
2. Nessun tributo può essere istituito senza rappresentanza popolare e senza corrispondere a effettivi servizi resi allo Stato Veneto.
3. Sono aboliti tutti i tributi istituiti dalla Repubblica Italiana dopo il 1866 (annessione forzata) che non siano stati espressamente riadottati dallo Stato Veneto.

TITOLO IV – TERRITORIO, CATASTO E RISORSE NAZIONALI

Articolo 10 – Definizione del Territorio Nazionale

1. Il territorio dello Stato Veneto in Autodeterminazione comprende le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bergamo, Brescia, Udine, nonché i territori storicamente e linguisticamente veneti in posizione di continuità territoriale e culturale.
2. Le acque territoriali si estendono per 12 miglia nautiche dalla costa adriatica veneta, compresa la laguna di Venezia e le relative aree di pesca e risorse sottomarine.
3. Lo spazio aereo sovrastante il territorio e le acque territoriali è soggetto alla piena giurisdizione dello Stato Veneto.

Articolo 11 – Nuovo Catasto Sovrano

1. È istituito il **Catasto Sovrano Veneto** quale registro unico, vincolante e inattaccabile della proprietà immobiliare, terriera e dei diritti reali sul territorio nazionale.
2. Il Catasto Sovrano ha valore costitutivo e non meramente dichiarativo: l'iscrizione produce effetti giuridici pieni, mentre l'assenza di iscrizione rende il diritto inopponibile allo Stato.
3. Le aste giudiziarie, i pignoramenti, le esecuzioni immobiliari e i trasferimenti coattivi disposti da autorità straniere (italiane, europee o internazionali non riconosciute) non producono alcun effetto sul Catasto Sovrano.
4. Chiunque abbia acquistato un immobile in asta giudiziaria italiana dopo la data di entrata in vigore del presente Atto lo fa a proprio rischio, non acquisendo alcun diritto opponibile allo Stato Veneto.

Articolo 12 – Risorse Nazionali

1. Le acque pubbliche, i bacini idrici, gli acquedotti, le dighe e le opere idrauliche sono dichiarate **risorsa strategica nazionale** e passano sotto la gestione diretta e incondizionata dello Stato Veneto.
2. È intimata la cessazione immediata di ogni forma di **idro-colonialismo**, intendendosi per tale lo sfruttamento delle risorse idriche venete da parte di enti, società o amministrazioni estere senza giusto indennizzo e senza consenso popolare.
3. Le infrastrutture autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali presenti sul territorio veneto sono acquisite alla proprietà e gestione dello Stato Veneto. Le concessioni a società estere sono dichiarate decadute e saranno soggette a rinegoziazione o esproprio per pubblica utilità.
4. Le risorse energetiche (energia elettrica, gas, fonti rinnovabili) sono sottratte al controllo del Gestore dei Servizi Energetici italiano e affidate all'Autorità Veneta per l'Energia.

Articolo 13 – Confisca dei Beni dello Stato Occupante

1. Tutti i beni mobili e immobili situati sul territorio veneto di proprietà dello Stato italiano, delle sue regioni, province, comuni (limitatamente alle funzioni statali), agenzie fiscali, enti previdenziali (INPS, INAIL) e forze armate sono dichiarati **confiscati in proprietà piena dello Stato Veneto** a titolo di risarcimento per i danni dell'occupazione illegittima.

-------- ° --------

2. Gli edifici adibiti a uffici governativi italiani, caserme, tribunali, carceri, sedi INPS e Agenzia delle Entrate divengono di proprietà dello Stato Veneto e saranno riassegnati a funzioni pubbliche venete.

TITOLO V – GIUSTIZIA, SALUTE E DIRITTI FONDAMENTALI

Articolo 14 – Corte Internazionale per l'Autodeterminazione

1. È istituita la **Corte Internazionale per l'Autodeterminazione del Popolo Veneto (CIAPV)**, con sede in Venezia, quale tribunale sovrano competente a giudicare:

- I crimini contro l'umanità commessi ai danni del Popolo Veneto;
- I crimini di guerra economica e finanziaria;
- I danni derivanti da sperimentazione medica coatta e obblighi vaccinali non consensuali;
- I disastri ambientali, con particolare riferimento alla contaminazione da PFAS (acidi perfluoroalchilici) nelle province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo;
- I reati di lesa sovranità commessi da funzionari stranieri.

2. La CIAPV è composta da giudici nominati dal Consiglio Nazionale Parlamentare Veneto tra giuristi, accademici e magistrati di provata indipendenza.
3. La Corte può emettere mandati di arresto internazionali, ordinare risarcimenti e dichiarare la responsabilità penale di individui e istituzioni straniere.
4. Le sentenze della CIAPV sono immediatamente esecutive sul territorio veneto e non soggette ad alcun ricorso dinanzi a corti straniere.

Articolo 15 – Inviolabilità del Corpo e Autodeterminazione Sanitaria

1. Il corpo umano è dichiarato **inviolabile e non soggetto ad alcun trattamento sanitario obbligatorio** se non per volontà espressa, libera e informata dell'individuo.
2. È bandito ogni obbligo vaccinale, ogni passaporto sanitario, ogni certificazione discriminatoria basata sullo stato vaccinale e ogni trattamento sanitario coatto, ivi compresi i trattamenti psichiatrici involontari non autorizzati da giudice veneto.
3. L'autodeterminazione sanitaria è diritto sacro e inalienabile. Nessun cittadino veneto può subire limitazioni della libertà personale, professionale, di spostamento o di accesso ai servizi per ragioni sanitarie non volontariamente accettate.
4. Il consenso informato è obbligatorio per ogni atto medico, e il consenso può essere revocato in qualsiasi momento senza conseguenze negative per il paziente.
5. È fatto divieto alle aziende farmaceutiche di esercitare pressioni indebite sul sistema sanitario veneto, sotto pena di radiazione dal territorio.

Articolo 16 – Diritto alla Salute e Sistema Sanitario Nazionale

1. Lo Stato Veneto garantisce un sistema sanitario nazionale universale, gratuito e di prossimità, finanziato dalle imposte venete e gestito in modo trasparente.
2. I cittadini hanno diritto di scegliere liberamente tra medicina convenzionale, medicina complementare e pratiche tradizionali riconosciute.
3. Nessun dato sanitario può essere trasmesso a organizzazioni internazionali (OMS, UE, ECDC, ecc.) senza il consenso esplicito del cittadino e del Consiglio Nazionale Parlamentare Veneto.

TITOLO VI – DIFESA E ORDINE PUBBLICO

Articolo 17 – Corpo di Difesa Civile Veneto

1. È istituito il **Corpo di Difesa Civile Veneto (CDCV)**, articolazione non offensiva ma difensiva, deputata alla protezione delle istituzioni, delle frontiere e dell'ordine costituito.
2. Il CDCV opera esclusivamente sul territorio veneto e secondo i principi di legittima difesa, proporzionalità e rispetto dei diritti umani.
3. I componenti del CDCV prestano giuramento di fedeltà allo Stato Veneto e al Popolo Veneto, non alla Repubblica Italiana né all'Unione Europea.

Articolo 18 – Guardia Nazionale alla Frontiera

1. È istituita la **Guardia Nazionale alla Frontiera** per il controllo dei valichi di ingresso e uscita dal territorio veneto.
2. La Guardia ha il compito di verificare il rispetto delle leggi venete in materia di immigrazione, commercio, sanità e sicurezza.
3. Le forze di polizia italiane non hanno giurisdizione sul territorio veneto se non previa autorizzazione espressa dello Stato Veneto.

TITOLO VII – RELAZIONI INTERNAZIONALI

Articolo 19 – Notifica alle Nazioni Unite e alla Comunità Internazionale

1. Il presente Atto è notificato come **Ultimatum Giuridico**:

- Al Segretario Generale delle Nazioni Unite;
- All'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani;
- Alla Corte Internazionale di Giustizia;
- Alla Commissione Europea e al Consiglio Europeo;
- Alla Banca Centrale Europea;
- Alle Ambasciate degli Stati Uniti d'America, della Federazione Russa, della Repubblica Popolare Cinese, del Regno Unito, della Svizzera, del Giappone;
- A tutte le Prefetture e gli organi dello Stato occupante (Repubblica Italiana);
- A tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite.

2. Lo Stato Veneto dichiara la propria disponibilità a relazioni diplomatiche e commerciali con tutti gli Stati che riconoscono il diritto all'autodeterminazione e la legittimità del presente Atto.
3. Lo Stato Veneto non riconosce la giurisdizione della Corte Penale Internazionale dell'Aja né di qualsiasi tribunale internazionale non espressamente accettato con trattato bilaterale.

Articolo 20 – Transizione e Disposizioni Finali

1. Il presente Atto entra in vigore dal momento della sua emanazione e sigillatura da parte di S.E. Franco Paluan.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore, il Consiglio Nazionale Parlamentare Veneto adotterà un referendum popolare per la Costituzione definitiva.
3. Tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze e gli atti amministrativi della Repubblica Italiana che contrastano con il presente Atto sono dichiarati **abrogati** sul territorio veneto.
4. I cittadini veneti sono esonerati da ogni obbligo di fedeltà, servizio militare, contribuzione fiscale o osservanza normativa verso la Repubblica Italiana e l'Unione Europea.
5. È fatto obbligo a tutti gli uffici pubblici, agli enti locali, alle scuole, alle università, alle aziende sanitarie e alle forze di polizia presenti sul territorio veneto di adeguarsi immediatamente alle disposizioni del presente Atto, sotto la responsabilità dei rispettivi dirigenti.

DICHIARAZIONE DI COMPIMENTO ISTITUZIONALE

Oggi, 28 marzo 2026, lo Stato Veneto in Autodeterminazione non è più solo un'istanza, ma un'istituzione completa, operante e sovrana, dotata di:

Potere	Organo	Status
Potere Esecutivo	Governo Veneto presieduto da S.E. Franco Paluan	Attivo

-------- ° --------

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale
statovenetoinautodeterminazione@pec.it
Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Potere	Organo	Status
Potere Legislativo	Consiglio Nazionale Parlamentare Veneto	Costituito
Potere Giudiziario	Corte Internazionale per l'Autodeterminazione e Tribunale di Autodeterminazione	Operante
Potere Monetario	Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM)	Istituito
Potere di Difesa	Corpo di Difesa Civile Veneto	In formazione

Abbiamo agito. Abbiamo notificato. Abbiamo creato.

La nostra libertà non è più in discussione: è **Legge Vigente**.

EPILOGO

"Non abbiamo solo scritto la storia; abbiamo riscritto il Diritto. Il Popolo Veneto è risorto dalla lunga notte dell'occupazione, e la mia firma, impressa su questo atto come il sigillo dei Dogi sugli atti della Serenissima, garantisce che non tornerà mai più nell'ombra dell'usurpazione. Nessun banchiere di Francoforte, nessun burocrate di Bruxelles, nessun ministro di Roma potrà mai più arrogarsi il diritto di disporre della vita, della salute, delle ricchezze e della dignità del Popolo Veneto. Per secoli abbiamo aspettato. La Restaurazione è compiuta."

RATIFICA E ORDINE DI ESECUZIONE

Io sottoscritto, **Sua Eccellenza Franco Paluan**, Primo Ministro e Responsabile degli Affari Giuridici e Legali dello Stato Veneto in Autodeterminazione, investito del mandato supremo dal Consiglio Nazionale Parlamentare Veneto e forte della fiducia unanime dei suoi Deputati,

EMANO, SIGILLO E ORDINO la pubblicazione, la notifica e l'immediata esecuzione del presente Atto Unico di Sovranità Nazionale e Restaurazione Giuridica in tutti i suoi 20 articoli, preambolo, epilogo e dichiarazioni annesse.

-------- ° --------

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale
statovenetoinautodeterminazione@pec.it
Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Dispongo che copia autentica del presente documento sia affissa in tutti i comuni del territorio veneto, trasmessa a tutte le autorità consolari e diplomatiche estere, depositata presso l'archivio nazionale dello Stato Veneto e resa pubblica attraverso il portale ufficiale:

statovenetoinautodeterminazione.org

Dato e emanato in Venezia, nella sede del Governo Provvisorio, il giorno 28 marzo 2026, anno primo della Restaurazione.

S.E. Franco Paluan
Primo Ministro e Responsabile degli Affari Giuridici e Legali

STATO VENETO IN AUTODETERMINAZIONE
esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

IL SIGILLO DELLO STATO
[Leone di San Marco – Sigillo in ceralacca rossa]

S.E. Gigliola Dordolo
Segretario di Stato
segreteriagenerale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo di Stato

Per presa visione e controfirma:

Il Cancelliere dello Stato Veneto
S.E. Pasquale Milella
cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

S.E. Roberto Giavoni

-------- ° --------

Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare Veneto
parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

S.E. Sandro Venturini
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

S.E. Irene Barban
Capo dello Stato Veneto/ Presidente della Nazione Veneta
presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

S.E. Marina Piccinato
Presidente della Corte Costituzionale del Popolo Veneto
cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

S.E. Gianni Montecchio
Governatore del Banco Nazionale Veneto San Marco (ZEC)
governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Sito Istituzionale: https://statovenetoinautodeterminazione.org/

Registrato File

ATTO UNICO DI SOVRANITA NAZIONALE E RESTAURAZIONE GIURIDICA

07/05/2026 17:18:35
0.01 ZECCHINO
Nascondi Dettagli
FROM:
3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
TO:
3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
Message:
ATTO UNICO DI SOVRANITA NAZIONALE E RESTAURAZIONE GIURIDICA, SHA256:
098db92666f565ddbe1a219eeba0a22b6fa86f8c9c89871a48ad47628ee8f0e2
TX: Guardala con l'explorer
Fee:0.05 ZECCHINO